

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL “FESTIVAL FOTOGRAFIA
EUROPEA 2024” CHE SI TERRA’ A REGGIO EMILIA
DAL 26 APRILE AL 9 GIUGNO 2024**

TRA

il **Comune di Reggio Emilia** (di seguito “Comune”), con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, rappresentato dalla Dott.ssa Valentina Galloni in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Culturali;

E

la **Fondazione Palazzo Magnani** (di seguito “Fondazione”) con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n.31, rappresentata da Maurizio Corradini in qualità di Presidente e Legale Rappresentante;

definiti nel testo dell’accordo anche “Parti”

PREMESSO CHE:

Dal 26 aprile al 9 giugno 2024 torna a Reggio Emilia Fotografia Europea, il festival dedicato alla fotografia contemporanea promosso e prodotto da Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

La direzione artistica del festival è affidata a Tim Clark (editor 1000 Words), a Walter Guadagnini (direttore di Camera, Torino) e Luce Lebart storica della fotografia. Il tema di questa XIX edizione “*LA NATURA AMA NASCONDESI*” -

Fotografia Europea 2024 si propone di esplorare, dunque, **le interconnessioni fra occultamento e scoperta**: le tante, prestigiose mostre personali e collettive di questa edizione tematizzeranno il senso del doppio o della interdipendenza come parte essenziale della vita sulla terra, evocando anche le azioni positive o di trasformazione che gli esseri umani possono intraprendere, al di fuori dall’atteggiamento di controllo dominante che la nostra specie esercita.

Fotografia Europea 2024 si propone di catturare la natura esplorando le interconnessioni fra occultamento e scoperta.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra le Parti per l’organizzazione e la logistica e l’ospitalità dello spazio interessato dalla concessione.

ART. 3- IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune concederà alla Fondazione Palazzo Magnani l'utilizzo a titolo gratuito dello spazio della **Galleria Santa Maria dal 25 marzo fino al 15 giugno 2024**, sito a Reggio Emilia - Galleria Santa Maria n.1, locali situati al 1° piano (come da planimetrie allegate) con richiesta di concessione d'uso esclusiva.

Dato atto che da comunicazione del Servizio Patrimonio viene quantificato un canone annuale di € 14.400 per i giorni assegnati risulta un mancato introito di € 3.275.

ART. 4 - IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si farà carico di tutte le spese relative alla messa in sicurezza del luogo in oggetto in base alla e redazione del relativo piano di sicurezza previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 - DURATA

Il presente Accordo è valido dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le attività relative alle esposizioni in oggetto, comprese le azioni successive alla conclusione dell'evento, disallestimenti.

ART. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA

La consegna degli immobili, comprensivi dei beni mobili dislocati all'interno, avverrà tramite redazione di apposito verbale firmato dalle parti.

Il Concessionario dichiara di aver visitato gli immobili, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, con ciò di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso pattuito.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sugli impianti esistenti, che si rendessero necessarie in funzione delle nuove esigenze dei locali, saranno a carico del concessionario e soggette a certificazione di conformità rilasciate a cura delle ditte esecutrici, con obbligo di depositarne una copia presso i competenti Uffici comunali.

Eventuali migliorie ed addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza del Concedente, questi avrà la facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il Concessionario sin da ora;

Al termine della concessione, i locali saranno riconsegnati nelle condizioni conseguenti all'esecuzione delle opere predette, salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni.

Il Concessionario è obbligato alla restituzione degli immobili oggetto del presente contratto alla scadenza indicata.

ART. 7 - MODIFICHE OD INNOVAZIONI AI LOCALI

Il Concessionario dichiara di conoscere l'immobile e conseguentemente s'impegna a non eseguire modifiche edilizie o innovazioni senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta del Concedente, così come non potrà mutare la destinazione del bene concesso.

In difetto il Concedente avrà la facoltà di procedere alla revoca della concessione, chiedendo il risarcimento per i danni arrecati all'immobile.

Il Concessionario non avrà diritto ad indennità alcuna per eventuali miglorie non autorizzate, fermo restando il diritto del Comune di pretendere la riduzione in pristino per ogni innovazione posta in essere durante la concessione.

Il Concessionario concorda il piano di allestimento tramite presentazione dei progetti.

Il Concedente dichiara fin da ora di approvare e autorizzare la realizzazione dei progetti di allestimento contenenti una descrizione accurata di ogni intervento realizzato dal Concessionario che si intende approvato contestualmente alla firma del presente atto;

ART. 8 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI E LICENZE

Col presente contratto il Concedente delega il Concessionario a richiedere tutte le autorizzazioni di legge che si rendessero necessarie per l'esercizio della propria attività all'interno dei locali, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita.

Art. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E ONERI ACCESSORI

Ferme restando le condizioni iniziali di consegna dell'immobile già descritte al precedente Art.6, il Concessionario si farà carico della manutenzione ordinaria durante l'intero periodo contrattuale. In caso di inadempienza o tardivo intervento, il Concedente potrà sostituirsi al medesimo eseguendo direttamente le riparazioni che si rendessero necessarie ed urgenti nell'immobile concesso, con diritto all'integrale rimborso della spesa sostenuta entro il termine di gg. 30 dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 1808 del C.C il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute durante la conduzione dell'immobile relative alla realizzazione delle attività.

Il Concessionario è inoltre tenuto a segnalare prontamente eventuali esigenze per interventi manutentivi di carattere straordinario, che si rendessero necessari per evitare degrado alle strutture e consentire la buona conservazione dell'immobile.

Sono a carico del Concessionario le spese per il consumo di energia elettrica, condizionamento/ d'aria, acqua potabile, e più in generale tutti gli oneri inerenti alla conduzione dei locali e all'esercizio dell'attività per la quale sono destinati.

Sono inoltre a carico del Concessionario i seguenti oneri:

- Predisposizione di un piano di sicurezza che consenta la corretta informazione al pubblico dei percorsi autorizzati e delle eventuali vie di fuga e quant'altro previsto dalle normative;
- Copertura dei rischi derivanti dalla conduzione dell'immobile locato, sia per danni a terzi che per danni all'immobile medesimo, attraverso le polizze assicurative stipulate dalla Fondazione Palazzo Magnani.

ART. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria necessaria e urgente dell'immobile è a carico del Concedente e sarà eseguita, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, anche sulla base delle segnalazioni che il Concessionario avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio della propria attività entro l'immobile, nel rispetto della destinazione d'uso pattuita;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed

igiene dei locali con esclusivo affidamento al soggetto affidatario del Comune di Reggio Emilia.

- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione dell'immobile.

ART. 12 - RESPONSABILITA' DI CONDUZIONE

Il Concessionario è custode dell'immobile assegnatogli e si obbliga a rispondere direttamente di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati ai locali durante l'utilizzo degli immobili da lui stesso o da persone che egli vi abbia immesso, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il Comune (Concedente) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia dei rischi per responsabilità civile e gestione della propria attività all'interno dell'immobile, il Concessionario dichiara di possedere un'idonea copertura assicurativa, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. La copertura assicurativa costituisce anche garanzia per il concedente per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell'immobile.

ART. 13 - ALTRI CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al concedente competere anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo si riserva la facoltà di promuovere la revoca della concessione, anche per una sola delle seguenti cause:

- violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti nella concessione;

- modifica, anche solo parziale, della destinazione d'uso dell'immobile concesso;

Nei suddetti caso il Comune avrà la facoltà di disporre la revoca della concessione e seguito dell'adozione di apposito atto da parte dell'organo competente dell'Amministrazione Comunale e dopo aver segnalato l'inadempimento al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R..

La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241\1990.

ART. 14 - SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare il locale concesso a mezzo di proprio personale, previa comunicazione (anche verbale) con opportuno preavviso.

ART. 15 - SPESE

Le spese e tutti gli oneri, di qualsivoglia natura, connessi e conseguenti al rilascio della presente Concessione sono a completo carico del concessionario, ivi compresi gli oneri di registrazione se dovuti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti la presente concessione siano di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza a giudicare, il Comodatario e il Comodante eleggono il proprio domicilio a:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, Piazza Prampolini n.1 - 42121 Reggio Emilia

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI, Corso Garibaldi, 29-31 - 42121 Reggio Emilia

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti contraenti si autorizzano reciprocamente al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati personali, in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura.

Il trattamento dei dati personali di terzi resta di esclusiva competenza e responsabilità del Concedente.

ART. 19 - RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente contratto, le parti faranno riferimento alle norme del C.C. e leggi vigenti in materia.

Reggio Emilia, 19 marzo 2024

Per il Comune
Dott.ssa Valentina Galloni

Per la Fondazione Palazzo Magnani
Maurizio Corradini
